

S T A T U T O

art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio servizio raccolta spazzature Valle Verzasca, é costituito tra i Comuni di Vogorno, Corippo, Lavertezzo, Brione Verzasca, Gerra Verzasca, Frasco e Sonogno, un consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e dell'art. 68 della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (2 aprile 1975). Per il suo disciplinamento fa stato la deroga dell'art. 2 cpv. 2 della Legge sul consorzio dei Comuni.

art. 2

Scopo del consorzio e competenze comunali delegate

Il Consorzio ha lo scopo di proteggere la pubblica igiene, le acque e il paesaggio. Il Consorzio é competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili ed ingombranti.

art. 3

Comprensori e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei comuni consorziati. Per i comuni di Gerra Verzasca e Lavertezzo il servizio si estende unicamente al territorio della Valle. La sede del Consorzio é Brione Verzasca.

art. 4

Durata

Il Consorzio é costituito per una durata indeterminata.

art. 5

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il consiglio consortile
- b) la delegazione consortile
- c) la commissione della gestione

a) Consiglio consortile

art. 6

Composizione

Il consiglio consortile é composto di tre membri per ognuno dei Comuni consorziati.

art. 7

Elezioni

I membri del consiglio consortile sono eletti nei rispettivi comuni dalle assemblee o dai consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro tre mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

E' eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei comuni consorziati.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della delegazione consortile e di impiegato del consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri, saranno pure designati dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1 un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

art. 8

Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo di fr. 1000.- di competenza della delegazione consortile;
- c) nomina la delegazione consortile, il presidente della stessa e la commissione della gestione;
- d) approva le opere consortili, il relativo piano di finanziamento e autorizza la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) adotta i regolamenti consortili;
- f) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

art. 9

Funzionamento

Il consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 35, 36, 38, 39 terzo cpv., 40 e 57 e seguenti.

art. 10

Sessioni e sedute

Il consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria ogni anno durante la seconda quindicina di marzo e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente rispettivamente del preventivo dell'anno corrente.

Il consiglio consortile può essere convocato in seduta straordinaria dalla delegazione consortile o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio oppure su richiesta di almeno un quinto dei comuni consorziati.

b) Delegazione consortile

art. 11

Composizione

La delegazione consortile si compone di 7 membri.

art. 12

Elezione

La delegazione consortile é nominata dal consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

art. 13

Presidente

Il presidente della delegazione consortile é eletto dal consiglio consortile, a maggioranza assoluta, tra i membri della delegazione.

art. 14

Competenze

La delegazione consortile dirige l'amministrazione del consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi.

In particolare:

- a) eseguisce o fa eseguire le risoluzioni del consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il vice-presidente della delegazione consortile;
- f) nomina il segretario e gli impiegati del consorzio;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come agli art. 95 e 141 LOC;
- h) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.

art. 15

Funzionamento

La delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 61, 62, 63, da 86 a 94 inclusi e 97.

La delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del consiglio consortile, fino a un importo annuo complessivo di fr. 1'000.- .

c) Commissione della gestione

art. 16

Composizione

La commissione della gestione si compone di tre membri e due supplenti.

art. 17

Elezione

La commissione della gestione é eletta dal consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, nello stesso modo della delegazione consortile.

art. 18

Funzionamento

La commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge organica comunale.

art. 19

Finanziamento

Il consorzio provvede al proprio finanziamento facendo capo ai contributi dei comuni consorziati in base ai seguenti criteri:

a) capacità finanziaria dei comuni;

- b) numero dei fuochi e delle case di vacanza;
c) tempo effettivo impiegato sul tragitto per la raccolta dei rifiuti.
- I dati relativi al numero dei fuochi e delle case di vacanza sono desunti, all'inizio di ogni esercizio, dalle pubblicazioni ufficiali comunali.

art. 20

Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

art. 21

Bilanci preventivi

La delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del consiglio consortile.

art. 22

Conti consuntivi

La delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del consiglio consortile.

I Municipi possono presentara le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del consiglio consortile; sulle stesse riferisce al consiglio la delegazione consortile.

art. 23

Progetti

I progetti per opere consortili, con relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle assemblee e dei consigli comunali dei comuni membri.

I comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

art. 24

Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili é dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

art. 25

Scioglimento

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del consiglio consortile. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

art. 26

Abrogazione

E' abrogato il regolamento del Consorzio servizio raccolta spazzature Valle Verzasca del 1 gennaio 1971.

art. 27

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.